


## Allegato A

# ASSOCIAZIONE "CENTRO COMMERCIALE NATURALE "CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" STATUTO



### Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Castiglione della Pescaia l'associazione denominata "Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia Tantevetrine". E' una libera associazione di fatto, apolitica, senza fini di lucro con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

### Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa si pone i seguenti obiettivi:

- PROMUOVERE in loco e a livello provinciale, regionale, nazionale ed estero il centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia così come determinato dall'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia attraverso la delibera di individuazione e riconoscimento del centro commerciale naturale;
- PROMUOVERE l'aggregazione imprenditoriale degli operatori economici presenti all'interno del centro attraverso l'organizzazione di attività da svolgersi in maniera cooperativa tra i suddetti operatori quali, a titolo di esempio, attività di promozione commerciale, attività di animazione del centro, realizzazione di card fedeltà, realizzazione di campagne promozionali, attività di promozione turistica, realizzazione di servizi integrati con la rete distributiva;
- PROMUOVERE tra gli operatori commerciali del centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia l'adesione e il rispetto di disciplinari di qualità, di accordi promo commerciali, di accordi sull'orario di apertura e chiusura, di accordi su particolari iniziative relative al decoro, all'estetica, alle insegne e ad altri mezzi informativi visivi delle attività commerciali presenti nel centro.
- PROMUOVERE la diffusione di una nuova coscienza imprenditoriale nonché la realizzazione di azioni formative con l'obiettivo di accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza e le competenze professionali di operatori e collaboratori delle imprese presenti nel centro;
- PROMUOVERE l'integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo da realizzarsi nel territorio del centro commerciale naturale per l'animazione e la promozione distributiva naturale



- PROMUOVERE studi e progetti per la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio- economico e territoriale interessato;
- PROMUOVERE la distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali enogastronomiche e commerciali all'interno del centro commerciale naturale attraverso anche i programmi regionali Vetrina Toscana e Vetrina Toscana a Tavola ;
- PROMUOVERE la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.
- PARTECIPARE a bandi di concorso indetti da Comune, Provincia, Regione e da altre istituzioni.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 - Domanda di ammissione**

Possono far parte dell'associazione i titolari di imprese la cui sede legale o sede operativa o unità locale si trovi nel perimetro del centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia così come determinato dalla delibera dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia che ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n° 28 del 19 febbraio 2005 istituisce e delimita il Centro Commerciale Naturale.

L'ammissione di nuove imprese è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo il quale decide a maggioranza.

### **Art. 5 - Obblighi dei soci**

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto del presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizi agli scopi e al patrimonio dell'associazione il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

### **Art. 6 - Diritti dei soci**

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 7 - Decadenza dei soci**

I soci vengono ammesse a far parte dell'associazione senza limiti di tempo. Esse cessano di appartenervi per dimissioni o decadenza. Il recesso dell'impresa può avvenire in ogni momento e deve essere comunicata per iscritto al consiglio.

## **Art. 8 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo

## **Art. 9 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando lo richieda il consiglio o almeno un decimo degli associati.

## **Art. 10 - Compiti dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura entro il 30 di Aprile.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

## **Art. 11 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

## **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

## **Art. 13 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente ed il segretario con funzioni di

tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

#### Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

#### Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### Art. 17 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

#### Art. 18 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### Art. 19 - Il Vice presidente



Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 20 - Il Segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Art. 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 22 - Patrimonio**

Per il raggiungimento degli scopi indicati il comitato raccoglie fondi mediante pubblica sottoscrizione. I sottoscrittori del fondo, e quindi contribuenti del comitato, possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, pubbliche o private e società commerciali. I sottoscrittori non parteciperanno alla vita ed alla gestione del comitato e sono tenuti solo ad effettuare le contribuzioni promesse.

#### **Art. 23 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Arezzo.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Arezzo.

L'arbitrato avrà sede in Arezzo, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### **Art. 24 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci con l'esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale

straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

#### Art. 25- Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto


Lippi Paolo




Cini Maurizio



Mantovani Sonia




Vannucci Glenda




Lorenzoni Giorgio



Tordi Vanessa




Iseppi Gabriela




Boddi Francesca



Veiga Couto Fernandes Maria Fernanda



Ganozzi Attilio



Priami Manuela

